



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2022 2025

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto alle ore 21:50 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

Prende la parola il Sindaco il quale preannuncia che chiederà ad Esa l'applicazione dei costi relativi al "ritiro stradale" e non "al porta a porta" in quanto a Porto Azzurro non si effettua il ritiro della RSU con questa ultima modalità. Ciò determinerà un risparmio per i cittadini poiché il ritiro stradale costa € 60 a tonnellata.

Solforetti." E' necessario incontrarsi e mettere a posto tutte queste situazioni che si sono ingarbugliate nel tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita:

«**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita:

«**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita:
- «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
- 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
- 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il

30 aprile 2022.

- 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»
- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, “sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti?”. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

VISTO l' Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACC e il valore provvisorio del parametro K da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, SLIC in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA, altresì, la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono, tra gli altri, i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
- i) utilizzare i dati parziali disponibili ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a

conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

- ii) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

RICHIAMATO:

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:
 - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, “*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*”.
 - comma 654 che stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: “*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

VISTA la [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che:

«*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.*»

PRESO ATTO del contenuto decreto 28 luglio 2022 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2022) che differisce al 31 agosto 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

RILEVATO

- che l'ente territorialmente competente, Ato Toscana Costa, deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Porto Azzurro** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	GESTORE 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Porto Azzurro

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa all'ente territorialmente competente dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- a) il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- b) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- c) relazione di accompagnamento, in tre parti, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- d) l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- e) l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

PRESO ATTO del contenuto della Determina n.114 del 5 agosto 2022 sottoscritta Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

/

VISTO il parere favorevole, verbale n. 7 del 9/08/2022 del Revisore dei Conti (**Allegato 2**);

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./tutela ambientale e demanio e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità tecnico-contabile, rispettivamente;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

Con numero 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Simoni e Solforetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 DI APPROVARE il contenuto della Determina n.114 del 5 agosto 2022, completa di allegati, sottoscritta dal Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, che viene unita al presente per costituirne parte integrante e sostanziale; (**allegato n. 1**)

2 DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario 2022-2025, riportato nella predetta determina 114 del 5 agosto 2022, nella quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime

applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	1.090.905 €	1.446.406 €	1.509.210 €	1.591.952 €
COMUNE	638.676 €	393.695 €	448.474 €	490.828 €
TOTALE	1.729.581 €	1.840.101 €	1.957.684 €	2.82.780 €

3 DI CONFERMARE che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;

4 DI CONFERMARE che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 SU 2021	VARIAZIONE 2023 SU 2022	VARIAZIONE 2024 SU 2023	VARIAZIONE 2025 SU 2024
	4,39 %	6,39 %	6,39 %	6,39 %

5 DI DARE ATTO che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR per le istituzioni scolastiche statali	2.167 €	2.159 €	2.159 €	2.159 €
entrate effettivamente conseguite a seguito attività di recupero 'evasione	17.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
ENTRATE DERIVANTI DA procedure sanzionatorie	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>totale</i> detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/drif/2021	19.167 €	42.159 €	42.159 €	42.159 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZ. CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	1.710.414 €	1.797.942 €	1.915.525 €	2.040.621 €

6 DI APPROVARE la Relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025 redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, (**Allegati 3, 4 5**) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

7 DI DARE ATTO CHE il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 (euro 1656.846,00) ed i costi determinati per l'anno 2022 (euro 1.729.581,00) ammonta ad euro 72.735,00 ;

8 DI PRENDERE ATTO che il ruolo Tari relativo all'anno 2022 non dovrà superare l'importo di euro 1.729.581,00 e che quindi si dovrà procedere ad una riduzione del ruolo (determinato per l'anno 2021 in euro 1770.473,98) pari ad euro 40.892,38, corrispondente ad una variazione percentuale pari al -2,30 %

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI

